Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol
Prevenzione della criminalità e diritto
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

CH-3003 Berna
fedpol MROS

Agli intermediari finanziari

Berna, dicembre 2022

Newsletter speciale goAML - Entrata in vigore della revisione della LRD il 1.1.2023

Cari utenti goAML,

Siamo lieti di trasmettervi la quarta newsletter goAML del 2022. *Questa newsletter contiene importanti informazioni relative a cambiamenti sull'utilizzo di goAML e della prassi di MROS. Questi cambiamenti sono in relazione all'entrata in vigore, prevista per l'1.1.2023, dell'emendamento alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD).*

Gli elementi essenziali in breve

Nelle newsletter goAML di marzo, luglio e settembre 2022 vi abbiamo informati sulle imminenti modifiche della LRD (cfr. oggetto 19.044), sulle relative modifiche di diverse ordinanze (in particolare l'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS) e sulle loro conseguenze per l'utilizzo di goAML. Abbiamo inoltre dedicato un capitolo del nostro rapporto annuale 2021 alle conseguenze di questo emendamento in merito alla prassi di MROS.[1] Da un punto di vista tecnico, la principale implicazione di questa revisione della LRD è l'introduzione di nuovi tipi di *report* in goAML, che serviranno a comunicare a MROS l'interruzione di una relazione d'affari ai sensi del nuovo articolo 9b LRD.

Questa newsletter analizza tre aspetti importanti delle conseguenze di questa revisione della LRD sull'interazione tra intermediari finanziari e MROS.

[1] Si veda il Rapporto annuale di MROS per l'anno 2021, capitolo 6.1.

1. Disposizioni tecniche nuove o modificate in seguito alla revisione della LRD

Le norme tecniche per gli intermediari finanziari, modificate a seguito del presente emendamento, che entrerà in vigore il 1.1.2023, sono state pubblicate da MROS già lo scorso settembre (si veda la nostra newsletter del 14 settembre). Da allora, sul nostro sito web sono disponibili informazioni tecniche sull'argomento e una FAQ aggiornata. Allo *stesso indirizzo sono disponibili anche il manuale goAML rivisto, che entrerà in vigore il 1.1.2023, e la versione aggiornata dello schema XSD*. Questi documenti incorporano le modifiche annunciate a settembre e sostituiscono i documenti precedenti alla fine dell'anno.

Cogliamo l'occasione per ricordare le principali disposizioni relative alla notifica dell'interruzione di una relazione d'affari: tale notifica deve essere effettuata tramite nuovi tipi di *report*s (CANCL/CANCT) selezionati nel menu "Nuove comunicazioni". Questi *report*s strutturano le informazioni relative alla relazione d'affari interrotta (riferimento della comunicazione di sospetto iniziale, conti interessati, data dell'interruzione, ecc.) Come misura transitoria e fino alla scadenza del termine per l'attuazione della versione 5 di goAML da parte degli intermediari finanziari, la notifica dell'interruzione di una relazione d'affari può essere effettuata anche tramite un messaggio inviato con il Message Board del portale web goAML. In questo caso, il messaggio deve essere rigorosamente conforme alle istruzioni per la notifica dell'interruzione ai sensi dell'art. 9b LRD - messaggio tramite Message Board disponibili sul nostro sito web. Le notifiche non conformi a queste istruzioni non potranno essere elaborate da MROS e saranno rinviate agli intermediari finanziari.

2. Elaborazione delle comunicazioni per le quali MROS non ha preso una decisione entro l'1.1.2023

Alcuni intermediari finanziari hanno sollevato dubbi sulla gestione delle segnalazioni per le quali non hanno ancora ricevuto una decisione da parte di MROS ai sensi dell'art. 23 cpv. 5 e 6 della versione attuale della LRD entro il 1.1.2023.

Vorremmo con la presente chiarire come MROS intende applicare le nuove disposizioni della LRD una volta entrate in vigore. A partire dall'1.1.2023, le segnalazioni ancora in fase di analisi (ossia quelle per le quali l'Ufficio di comunicazione non ha ancora comunicato all'intermediario finanziario se le informazioni segnalate saranno trasmesse o meno a un'autorità di perseguimento penale) saranno trattate secondo la nuova base legale. Ciò dovrebbe consentire agli intermediari finanziari di decidere autonomamente se interrompere o meno le relazioni d'affari segnalate nelle comunicazioni di sospetto ai sensi dell'art. 305ter cpv. 2 CP prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge e che all'epoca erano ancora in fase di analisi.

Pertanto, dall'1.1.2023 possono verificarsi le seguenti situazioni con le comunicazioni trasmesse a MROS prima di tale data:

A) L'avviso di non trasmissione è stato inviato da MROS prima dell'1.1.2023: MROS ha preso una decisione ai sensi dell'art. 23 cpv. 5 (per le comunicazioni secondo l'art. 9 LRD) o 23 cpv. 6 (per le comunicazioni ai sensi dell'art. 305ter cpv. 2 CP) della versione attuale della LRD. L'intermediario finanziario può interrompere la relazione d'affari segnalata anche se il periodo di 40 giorni dalla data della comunicazione non è scaduto. **Non è necessario comunicare**

l'interruzione della relazione d'affari a MROS, poiché quest'ultimo ha già preso una decisione.

B) MROS non ha inviato un avviso di non trasmissione prima dell'1.1.2023: La relazione d'affari segnalata può essere interrotta alle condizioni previste dal nuovo art. 9b LRD allo scadere di un periodo di 40 giorni lavorativi. Il termine decorre dalla data indicata nella conferma di ricezione da parte di MROS. **L'interruzione della relazione d'affari deve essere comunicata a MROS**.

3. Modifica della prassi relativa all'invio spontaneo da parte dell'intermediario finanziario di informazioni aggiuntive relative a una relazione d'affari segnalata

Succede che un intermediario finanziario che ha effettuato una comunicazione di sospetto voglia fornire nuove informazioni ad MROS. Queste informazioni possono essere di vario tipo e riguardare, ad esempio, nuovi elementi che documentano in modo più preciso il sospetto iniziale, transazioni sospette effettuate durante l'analisi di MROS, o, talvolta, nuove relazioni d'affari sospette individuate dopo la segnalazione oppure l'interruzione della relazione d'affari segnalata. Attualmente, finché l'Ufficio di comunicazione non ha informato l'intermediario finanziario della trasmissione o della non trasmissione delle informazioni contenute nella comunicazione iniziale, gli intermediari finanziari segnalano queste informazioni tramite un *report* di tipo AIF/AIFT, conformemente alle disposizioni del capitolo 10.2 del manuale goAML.

A partire dall'1.1.2023, le disposizioni della revisione della LRD prevedono che MROS comunichi all'intermediario finanziario solo i casi in cui una comunicazione di sospetto porti alla trasmissione di informazioni alle autorità di perseguimento penale, purché la relazione d'affari inizialmente segnalata non sia stata interrotta ai sensi dell'art. 9b LRD (nuovo art. 23 cpv. 5 LRD). Pertanto, per evitare che l'intermediario finanziario trasmetta spontaneamente nuove informazioni in relazione a una comunicazione già elaborata da tempo da MROS, la possibilità di utilizzare un *report* AIF/AIFT per comunicare nuove informazioni decadrà al termine del periodo di 40 giorni lavorativi previsto dal nuovo art. 9b LRD. Dopo questo termine, gli intermediari finanziari dovranno presentare una nuova comunicazione di sospetto. Se lo ritengono necessario, gli intermediari finanziari possono indicare nella comunicazione i numeri di riferimento di precedenti segnalazioni. Il manuale goAML è stato modificato nella sezione 10.2 per riflettere questo cambiamento di prassi il quale non comporta alcuna modifica tecnica per gli intermediari finanziari. Si noti che queste disposizioni **non si applicano** ai casi in cui gli intermediari finanziari rispondono con un *report* di tipo AIF/AIFT a una richiesta di informazioni dell'Ufficio di comunicazione ai sensi dell'art. 11a LRD.

4. Finestra di manutenzione

Segnaliamo che, a causa dell'implementazione delle modifiche legate alla revisione della LRD, il portale web goAML non sarà più accessibile a partire **dal 30.12.2022 (dalle ore 12.00) fino al 3.1.2023 (alle ore 06.00)**. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e comprensione.

Domande su goAML

Hotline goAML, Tel +41 58 461 60 00 o E-Mail: goaml.info@fedpol.admin.ch

I tempi di risposta della hotline goAML sono i seguenti:

Lunedì - venerdì: dalle 09:00 alle 11:30 / dalle 13:30 alle 16:30

Domande generali a MROS

- tramite Message Board del portale web goAML (variante prediletta)
- via e-mail: mros.info@fedpol.admin.ch
- per telefono: +41 58 463 40 40

Cordiali saluti

Ufficio federale di polizia fedpol

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS